PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\007 **Chieti, lì 07/06/2013**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: pdf*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la Ditta *S.T.A. Srl,* con sede legale in ORTONA Via dei Bastioni n. 9, C.F: e P. IVA n.02133820692 – iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA 154636 con istanza[1] a firma del gestore pro tempore Sig.ra *Ciccotello Olimpia*[2], è stata richiesta, per lo stabilimento sito in MOZZAGROGNA, Loc. Castel di Sette, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per *"aggiornamento dell'autorizzazione causa modifica sostanziale dello stabilimento (ai sensi degli artt. 269 e 275)"*, derivanti dall'attività di **verniciatura ed essiccazione**, per i punti:

E1 - granigliatura/metallizzazione
E2 - granigliatura/metallizzazione
E3 - E4 - E5 - E6 - verniciatura

non sottoposti ad autorizzazione (art. 272, comma 1 d.lgs. n.152/2006 parte V – Allegato IV Parte I, lett. dd)):
E7 - E8 - impianti di combustione

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

---

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 45659 del 09/08/2011, successivamente integrata con note assunte ai prott. nn. 50068 del 09/09/2011, n.67791 del 12/12/2011, n.51403 del 19/10/2012, n.5187 del 05/02/2013 e 18005 del 09/05/2013, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti;

[2] nata a Vittoria (RG) il 13/08/1964 e residente a Ortona in Via Bastioni, 9;

[3] ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TECNICO-AMBIENTE

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO che:

che ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 50675 del 14/09/2011 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 51249 del 16/09/2011, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 07/11/2011, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- il Comune di MOZZAGROGNA (CH);

- la ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- l'ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del **07/11/2011**, in cui l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole di massima con richiesta di integrazioni come da verbale agli atti, il Responsabile del Procedimento si è riservato di adottare determinazione conclusiva della conferenza a seguito delle trasmissione delle integrazione richieste su cui l'ARTA avrebbe espresso il proprio parere definitivo;
2. con nota prot. n.1 del 12.10.2011, acquisita al ns. prot. n.57503 del 14/10/2011, la ASL02 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica di Fossacesia ha espresso parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni (ALLEGATO 1);
3. con nota del 02/12/2011, acquisita al ns. prot. n.67791 del 12/12/2011 la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti in sede di Conferenza ed ha trasmesso un nuovo QRE datato 06.12.2011;
4. l'ARTA con nota prot.4375 del 05/09/2012 acquisita al ns. prot. n.43705 del 06/09/2012 e corredata da specifico documento di istruttoria tecnica in cui vengono riportate, in modo analitico, le condizioni e le prescrizioni che la Ditta dovrà ottemperare, ha espresso **parere tecnico favorevole** con prescrizioni (ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sull'istanza della Ditta in oggetto e sulla documentazione aggiuntiva trasmessa, prescrivendo, tra l'altro, ulteriori integrazioni;
5. con nota prot. n.44835 del 12/09/2012 il Responsabile del procedimento ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi prescrivendo alla Ditta di presentare un nuovo QRE modificato secondo le indicazioni contenute nel parere dell'ARTA sopra menzionato;
6. la determinazione conclusiva favorevole suddetta è stata trasmessa, con nota prot. n.44835 del 12/09/2012, ai componenti obbligatori della Conferenza che erano assenti nelle Conferenze o che non hanno espresso definitivamente il parere di competenza, con l'avvertenza che gli stessi potevano esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota;
7. può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del ***Comune di MOZZAGROGNA,*** non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso tra la determinazione conclusiva e le ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta;
8. l'**ARTA** con nota prot. n.5686 del 28/11/2012 (Allegato 3 parte integrante del presente provvedimento), assunta al ns. prot. n.59149 del 05/12/2012, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta con nota del 05/10/2012 assunta al ns. prot. n.51403 del 19/10/2012, ha rimesso il proprio nulla-osta definitivo sul QRE allegato alla stessa nota confermando il restante contenuto del proprio precedente parere prot.n.4375 del 05/09/2012;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso, in data 11/12/2012, Prot. n.60006, alla Segreteria Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- con nota del 04.02.2013 acquisita al ns. prot.n.5187 del 05/02/2013 la ditta ha comunicato il cambiamento di ragione sociale da S.T.A Srl in S.T.A Snc con sede legale in Via Perez, 26 Ortona;
- è stata acquisita il certificato C.C.I.A.A. di Chieti prot.CEW/6123/2012/CCH0056 del 11/12/2012 con dicitura antimafia, dal quale risulta la modifica della forma giuridica da Srl a Snc ed il nulla-osta di cui all'art.10 della l. n.575/1965 e s.m.i. nei confronti dei soggetti controllati;
- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";

RITENUTO che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ***S.T.A. SNC***[4], con sede legale in ORTONA Via Perez, 26, C.F: e P. IVA n.02133820692 – iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA 154636, nella persona del gestore pro tempore Sig.ra *Ciccotello Olimpia*, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di MOZZAGROGNA, Loc. Castel di Sette, derivanti dall'attività di verniciatura ed essiccazione, per i punti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi degli artt. 269 e 275 , parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

1.1.1. E1 - granigliatura/metallizzazione

1.1.2. E2 - granigliatura/metallizzazione

1.1.3. E3 - E4 - E5 - E6 - verniciatura

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 05/12/2012 (ALLEGATO n.4) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di ***15 (quindici) anni***, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E.*** **(ALLEGATO 4)** ***del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e

---

4

- ⇨ **sulla base** dell'istanza acquisita al ns Prot. n. 45659 del 09/08/2011, successivamente integrata con note assunte ai prott. nn. 50068 del 09/09/2011, n.67791 del 12/12/2011, n.51403 del 19/10/2012, n.5187 del 05/02/2013 e 18005 del 09/05/2013, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti;
- ⇨ **sulla base** del parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica DSB di Fossacesia nota prot.n.1 del 12.10.2011 acquisita al ns. prot. n.57503 del 14/10/2011 (Allegato 1), del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA con nota prot.4375 del 05/09/2012 acquisita al ns. prot. n.43705 del 06/09/2012 (Allegato 2) successivamente confermato con nota prot. n.5686 del 28/11/2012 (Allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- ⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi adottata dal Responsabile del procedimento con nota prot. n. 44835 del 12/09/2012;

TECNICO-AMBIENTE

restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. per i punti ***E1, E2, E3, E4, E5 ed E6,*** dovrà essere effettuata la marcia controllata mediante 2 (due) campionamenti non consecutivi (uno il primo giorno e uno un giorno intermedio) in un arco temporale di 10 (dieci) giorni: Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre**, per i punti ***E3, E4, E5, E6 (fase di verniciatura),*** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **trimestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **predisporre**, per i punti ***E1 e E2 (granigliatura),*** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.4. **rispettare le condizioni e prescrizioni indicate a pag. 5 e 6 del parere ARTA prot.** 4375 del 05/09/2012 (ALLEGATO 2)

4.2.5. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.6. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

4.2.7. rispettare, per i punti di prelievo di tutti i camini, le norme UNI (per numero di tronchetti e collocazione) nonché le norme di sicurezza per il lavoro in quota;

sulla base dell'art. 275 c. 6 del Decreto:

4.2.8. **rispettare, per quanto attiene le emissioni COV, la tabella 1 sintetica dei valori limite riportata a pag.4 del parere ARTA prot.** 4375 del 05/09/2012 (ALLEGATO 2)

4.2.9. **rispettare,** quale consumo massimo teorico di solvente, in riferimento alla capacità nominale, la quantità pari a 44,158 tonn. COV/anno;

4.2.10. **rispettare** quale emissione totale annua, in riferimento alla capacità nominale, la quantità pari a 14,725 tonn. COV/anno;

4.2.11. **rispettare** per le emissioni diffuse la percentuale di emissione pari a 5,09%;

4.2.12. **rispettare** il fattore di emissione pari **77,5** gr. COV/m^2;

4.2.13. **predisporre**, con cadenza annuale (1 gennaio – 31 dicembre), il Piano Gestione Solventi (PGS) di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del Decreto firmato dall'intestatario dell'autorizzazione e **trasmetterlo** a tutti gli Enti componenti obbligatori della Conferenza di Servizi, entro il 15 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

TECNICO-AMBIENTE

Il primo PGS successivo al rilascio del presente provvedimento dovrà essere riferito al periodo che intercorre tra la data di notifica del presente provvedimento e il 31 dicembre dello stesso anno solare.

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,

4.2.14. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

4.2.15. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

TECNICO-AMBIENTE

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.
L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta ***S.T.A. SNC***;
Copia del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di MOZZAGROGNA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e, p.c. :
  - alla Polizia Provinciale (SEDE);
  - allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Ing. P. De Fabritiis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI

TECNICO-AMBIENTE

ALLEGATO N. 1
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\007 DEL 07/06/2013
PAGINE N. 1

PROVINCIA DI CH
17 OTT. 2011
ARRIVO

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
SERVIZIO IGIENE E SANITA'PUBBLICA
D.S.D.BASE VIA POLIDORO FOSSACESIA
TEL.0872 607708-FAX 0872-60610

Prot.n. 1
del 12.10.2011

57803

Provincia di CHIETI
Settore 7
Tutela Ambientale e delle acque
Piazza Mons.Venturi
66100 CHIETI

OGGETTO:Convocazione C.D.S. 7/11/2011.
Autorizzazione emissioni in atmosfera Ditta S.T.A.srl
Stabilimento di verniciatura ed essiccazione.
Sede operativa localita'Castel di Sette
Comune di Mozzagrogna.
Parere igienico-sanitario.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto,prot.n.51249 del 16/9/2011,
visionata la documentazione allegata,vista la normativa vigente in materia,
si esprime per quanto di competenza Parere igienico-sanitario favorevole ,relativamente
ai punti di emissione E1-E2-E3-E4-E5-E6-F1
a condizione che:
-la Ditta resti impegnata al rispetto del D.Lvo n.152/2006,parte quinta e succ.integrazioni
-e modifiche,
-al Piano Regionale tutela qualita'dell'aria 25/9/2007,
-al D.L.vo 9/6/2010 n.128,recante norme in materia ambientale,con considerevoli modifiche
formali e sostanziali alla parte Vdel D.Lvo152/06,in particolare il nuovo comma 5 dello
art.271 stabilisce che il RILASCIO DI OGNI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA SIA CONDIZIONATO alla dimostrazione che dette emissioni non
compromettano lo stato di qualita'dell'aria esistente,
-al D.Lvo n.81/08 sorveglianza sanitaria del personale all'interno dello stabilimento.
Si ribadisce comunque che il D.M.2/3/87 inserisce nell'elenco delle industrie insalubri
di PRIMA CLASSE gli impianti di verniciatura e che pertanto tali impianti dovrebbero
essere isolati e lontani dalle abitazioni,per non recare nocumento alla salute del vicinato.

Distinti saluti.

DIRIGENTE MEDICO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Dott.ssa Maria Stella Vantini

12/10/2011

ALLEGATO N. 2
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\007 DEL 07/06/2013
PAGINE N. 6

arta abruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

13708
05 - SET. 2012
LA PANCIABARA

Rif. Vs. N° 25210 del 23/05/2012
Pratica 25893).

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2012 | Titolo II | Classe 02 | PARTENZA
Prot.n. 4375 | Del 05/09/2012

Spett.le **Provincia di Chieti**
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE
Piazza Mons. Venturi 4
MACROSTRUTTURA F
66100 CHIETI

Responsabile Tecnico
Istr. Ing. Gaetano DE FAUSTINO
05/09/2012

OGGETTO: Parere tecnico di competenza in merito alla modifica sostanziale di cui al D.L.vo 152/2006 e succ artt 269 c. 8 e 275 c.21
Ditta STA – MOZZAGROGNA (CH).
(AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE CH/2009/002 del 07/01/2009 e aggiornamento prot n. 18177 del 28/03/2011)

In data 02/12/2011 è pervenuta alla scrivente Agenzia la nota esplicativa della ditta come da richiesta della CDS. Le motivazioni addotte in merito all'aumento emissivo richiesto sono ritenute esaustive e compatibili con l'esercizio dell'impianto in oggetto.

Si rimette pertanto parere tecnico favorevole in merito alla modifica sostanziale proposta.

Il Direttore del Distretto Prov.le
ARTA CHIETI
(Dott.ssa Angela Del Vecchio)

Istruttoria tecnica

Iter amministrativo

- Nota ditta STA del 05/05/2011 ***ns prot. n. 2618 del 07/05/2011***: "Controdeduzioni alla nota della provincia di Chieti prot. n. 11972 del
- Nota ditta STA del 05/05/2011 ***ns prot. n. 2619 del 07/05/2011.***
- Domanda di autorizzazione per modfica sostanziale ditta STA del 05/08/2011 ***ns prot n. 4402 del 08/08/2011***; QRE datato 31/08/2011 ***ns prot. n. 4874 del 08/09/2011***
- Convocazione CDS della Provincia di Chieti del 16/09/2011 prot. n. 51249 ***ns prot n. 5023 del 16/09/2011***
- Nota della ditta STA del 02/12/2011 ***ns prot n. 6599 del 13/12/2011.***

Premessa

Il gestore è autorizzato con **AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE CH/2009/002 del 07/01/2009 aggiornata con prot n. 18177 del 28/03/2011,** relativamente ai camini E1, E2, E3, E4, E5; E6.

Con nota del 05/05/2011 il gestore ha trasmesso le risultanze analitiche relative alla ripetizione della marcia controllata, come da richiesta ARTA.

In base a tali risultanza è stata prodotta una domanda di **MODIFICA SOSTANZIALE** ai sensi dell'art 269 c. 8 e 275 c.21 del D.L.vo 152/06 e succ.

Esame della documentazione

L'ARTA ritiene che la modifica proposta dal gestore sia sostanziale ai sensi dell'art 275 c 21 lett. b, **in quanto ad un aumento del consumo massimo teorico corrisponde un aumento emissivo superiore al 10%.**

Si ritiene inoltre che la modifica sia sostanziale anche ai sensi dell'art 269 c.8 e che si configuri la necessità di un Rinnovo dell'Autorizzazione, poiché le *emissioni coinvolte* nella modifica (camini e flussi di massa) rappresentano la quasi totalità dell'autorizzato.

L'istruttoria tecnica pertanto riguarderà l'intero stabilimento (e non solo gli impianti di verniciatura).

Fase di granigliatura e metallizzazione.

Richiamando quanto riportato a pag 2 di 4 del parere ARTA prot n. 8261 del 05/12/2008 allegato all'autorizzazione, si ritiene di poter ridurre i valori limite di concentrazione di polveri al camino E1 a 20mg/Nmc., come da QRE aggiornato.

Si coglie l'occasione per richiedere alla ditta di produrre i risultati della marcia controllata del camino E2. (appena disponibili). Dopo aver acquisito tale documentazione si valuterà l'opportunità di rivedere anche i limiti di tale camino.

Si evidenzia che tutti i camini asserviti a tale fase sono datiti di idoneo sistema di abbattimento.

Centrali termiche

Qualora la potenza termica complessivamente installata per le centrali termiche sottese ai camini E7 ed E8 superi i 3 MWt , dovrà essere previsto un **autocontrollo annuale** alle emissioni degli stessi.

Si evidenzia infatti che il riferimento normativo riportato sul QRE, limitatamente a tali camini, è errato in quanto il D.L.vo 128/2010 ha abrogato il comma 14 dell'art 269 e ha previsto che, al fine di inquadrare normativamente le centrali termiche, è necessario far riferimento **alla somma delle potenze termiche complessivamente installate.**

In caso tale somma superi i 3 MWt anche tali camini dovranno essere autorizzati per via ordinaria (art 269) diversamente le emissioni sono da considerare scarsamente rilevanti ai sensi dell'art 272 c.2. (allegato IV lett dd).

Si ritiene inoltre opportuno integrare il QRE di tali centrali con il parametro SOx, normalmente presente in tracce anche nella combustione del metano (max 35 mg/Nmc)

Art 275: Emissioni di COV

Il gestore ha prodotto un PGS previsionale (datato luglio 2011) contenente i dati relativi all'esercizio dell'impianto alla capacità nominale ovvero al consumo massimo teorico.

La modifica proposta consiste in un sensibile aumento del consumo massimo teorico (raddoppio) causato da un notevole aumento della produttività e da una modalità operativa sensibilmente diversa dalla precedente.

Contestualmente si registra un aumento sia delle emissioni al camino, in termini di concentrazione che di flusso di massa, che delle emissioni diffuse.

Il gestore d'altra parte, come deducibile dal PGS assicurerà un'idonea gestione del dispositivo di abbattimento per i COV (Carbone Attivo) come riportato nel PGS voce O6 – solventi presenti nei rifiuti (CER 061202*), che in base a quanto dichiarato è stato correttamente dimensionato.

Infatti sia i tempi di residenza previsti che la capacità di ritenzione dichiarata nonché la percentuale di abbattimento su base annua (min 70%) sono rispondenti a quanto previsto dalle migliori tecniche disponibili.

Di seguito si riporta la tabella sintetica dei valori limite da applicare e si specifica che il gestore ha scelto di avvalersi delle disposizioni contenute in allegato III alla parte V parte III del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.

Tabella 1: valori limite da applicare

Attività n2 lett C dell'allegato III alla parte V, parte II Attività n. 8 della'Ilegato III alla parte V parte III.			
CAPACITA' NOMINALE annua = 44,158tonn COV/anno			
CONSUMO MASSIMO TEORICO (in riferimento alla capacità nominale) (tonnCOV/anno)			SOGLIA DI PRODUZIONE (in riferimento alla capacità nominale)
44,158			190000 mq/anno
EMISSIONE DIFFUSA (in riferimento alla capacità nominale)			
tonnCOV/anno *			% INPUT
2,249			**5,09**
EMISSIONI AL CAMINO			
Camino n°	Valore medio mgC/Nmc	Flusso di massa annuo al camino (in riferimento alla capacità nominale) tonnCOV/anno	Valore limite mgC/Nmc
E3Applicazione	40	1,78	**75**
E3 Essiccazione	20	1,33	**50**
E4Applicazione	40	1,78	**75**
E4 Essiccazione	20	1,33	**50**
E5 Applicazione	40	1,78	**75**
E5 Essiccazione	20	1,33	**50**
E6 Applicazione	40	1,78	**75**
E6 Essiccazione	20	1,33	**50**
EMISSIONE ANNUA AL CAMINO (in riferimento alla capacità nominale) **			
tonnCOV/anno			
12,476			
EMISSIONE TOTALE ANNUA (in riferimento alla capacità nominale) *+**			
tonnCOV/anno			
14,725			
FATTORE DI EMISSIONE (emissione totale annua/soglia di produzione)			
77,5 gr COV/mq			

Emissioni diffuse

In merito alle emissioni si richiama quanto previsto dall'art 270 c.1 e 2 in merito alla convogliabilità delle stesse.

Ad ogni buon conto si ritiene che le modalità gestionali proposte dal gestore siano condivisibili e che rispondano alla normale pratica industriale, peraltro adottata anche in altri stabilimenti che svolgono attività similari. ARTA si riserva di prevedere ulteriori prescrizioni laddove dovessero insorgere criticità.

CONDIZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI

Si riportano di seguito le proposte di prescrizioni che si ritiene opportuno che il gestore adotti:

1. Il periodo intercorrente fra la messa in esercizio e la messa a regime, è fissato in 30 gg.

   Il periodo di marcia controllata è fissato in **10 gg con due autocontrolli** (non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio) **da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio.**
2. I punti di prelievo di tutti i camini devono rispettare le norme UNI (per numero di tronchetti e collocazione) nonché le norme di sicurezza per il lavoro in quota.
3. Il PGS dovrà essere prodotto con **cadenza annuale**, gli autocontrolli con cadenza **trimestrale** per i camini asserviti alla fase di verniciatura (E3, E4, E5, E6) e con cadenza **semestrale** per i camini asserviti alla granigliatura (E1,E2)

Per quel che concerne le metodiche analitiche da adoperare nel corso degli autocontrolli si rimanda a quanto previsto dall'art 271 c. 17 e alla gerarchia delle fonti in esso contenuta.

Limitatamente agli inquinati gassosi presenti nelle emissioni dei camini E7 ed E8, si ritiene che gli autocontrolli, da effettuarsi secondo le metodiche CEN,

4. Il QRE, in riferimento alla portata, dovrà riportare il valore massimo, riferibile alle più gravose condizioni di esercizio. Evidentemente tale dato coincide con il dato di targa dell'impianto di ventilazione detratte le eventuali perdite di carico presenti nel condotto.

   Tale valore potrà essere superiore a quello riportato sul PGS che fa riferimento alle condizioni di normale esercizio.
5. I valori medi di concentrazione sono da intendersi **valori limite** da rispettare, la cui conformità è valutata sulla media di quattro autocontrolli.
6. I valori limite di concentrazione *" di picco"* sono da intendersi valori limite su base oraria, da rispettarsi sia durante il singolo autocontrollo che durante i controlli ARTA. **Analogamente rimane fissato il flusso di massa orario LIMITE ad essi associato.**
7. La voce **O6** del PGS dovrà essere stimata a partire dai MUD nonché dalle analisi dei rifiuti smaltiti. I referti analitici nonché i dati MUD relativi ai rifiuti contenenti COV dovranno essere allegati al PGS.
8. Si ritiene che il sistema di abbattimento a C.A debba garantire un tempo di contatto minimo di 1sec – 1,5sec ottimale. Inoltre si evidenzia che la capacità di ritenzione associata a tale dispositivo di abbattimento è pari a 20-30 kg COV/100 Kg carbone attivo installato. Pertanto il cambio carica,

dovrà essere annotato sul registro delle manutenzioni e effettuato tenendo in giusto conto della capacità di ritenzione effettiva.

9. Nella stima dei COV presenti nelle materie prime occorre far riferimento alle condizioni di utilizzo dei prodotti laddove la temperatura di esercizio differisca da quella ambiente.
10. Si ritiene opportuno rettificare il QRE in merito ai riferimenti normativi e alle prodotte per le centrali termiche e limitatamente al parametro SOx

Il Collaboratore Tecnico Prof.le

Dott .Ing. Angela delli Paoli

Il Direttore del Distretto Prov.le
ARTA CHIETI
Dr.ssa Angela Del vecchio

ALLEGATO N. 3
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\007 DEL 07/06/2013
PAGINE N. 1

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

03 DIC. 2012

Rif. Vs. N° 25210 del 23/05/2012
Pratica 25893).

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2012 | Titolo I | Classe 01 | PARTENZA
Prot.n. 5686 | Del 28/11/2012

Spett.le **Provincia di Chieti**
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE
Piazza Mons. Venturi 4
MACROSTRUTTURA F
66100 CHIETI

OGGETTO: Integrazione alla nota ARTA prot n. 4375 del 05/09/2012.
Riscontro nota della ditta del 05/10/2012 acquisita al prot ARTA n. 5056 del 18/10/2012.
Ditta STA – MOZZAGROGNA (CH).
(AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE CH/2009/002 del 07/01/2009 e aggiornamento prot n. 18177 del 28/03/2011)

In riscontro a quanto emarginato in oggetto si prende atto che la potenza termica complessivamente installata presso l'impianto è inferiore a 3 MW e che pertanto i camini asserviti alle centrali termiche sono ad emissioni scarsamente rilevanti. Si ritiene che il QRE allegato alla nota del 05/10/2012 sia quello da riportare in autorizzazione (si rileva che il QRE non è datato).

Esaminata inoltre la comunicazione di modifica non sostanziale, trattandosi uno mero spostamento fisico dei camini che non comporta variazione alcuna né della convogliabilità né dei flussi emessi ovvero delle concentrazioni si ritiene la stessa **NON SOSTANZIALE.**

Per tutto quanto non espressamente richiamato si conferma la nota ARTA di cui all'oggetto.

Il Coll.re tecnico prof.le
Ing. Angela delli Paoli

5949 | Prot. n° 1800

Il Direttore del Distretto Prov.le
ARTA CHIETI
Dott.ssa Angela Del vecchio

07/12/2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: **S.T.A. S.R.L.**

Località: **Stabilimento di Mozzagrogna (CH)**

Punto di emissione	Reparto	Provenienza	Portata (Nm^3/h)	Durata emissioni (h/gg)	Frequenza emissioni	Temp. fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm^3)	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (m x m)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E1	Granigliatura/ metallizzazione	Granigliatura	52.000	10	Continua	Ambiente	Polveri	20	1,04	11,50	0,9 x 0,6	F.T.	
E2	Granigliatura/ metallizzazione	Metallizzazione	25.000	6	Continua	Ambiente	Polveri Zinco	25 5	0,625 0,125	11,50	0,9 x 0,6	F.T.	
E3	Verniciatura	Verniciatura	25.000	20	Continua	Ambiente	Polveri SOV totali (C)	2 Art. 275 D.Lgs. 152/06	0,05 Art. 275 D.Lgs. 152/06	11,50	1,0 x 0,8	F.T. + C.A.	
E4	Verniciatura	Verniciatura	25.000	20	Continua	Ambiente	Polveri SOV totali (C)	2 Art. 275 D.Lgs. 152/06	0,05 Art. 275 D.Lgs. 152/06	11,50	1,0 x 0,8	F.T. + C.A.	
E5	Verniciatura	Verniciatura	25.000	20	Continua	Ambiente	Polveri SOV totali (C)	2 Art. 275 D.Lgs. 152/06	0,05 Art. 275 D.Lgs. 152/06	11,50	1,0 x 0,8	F.T. + C.A.	
E6	Verniciatura	Verniciatura	25.000	20	Continua	Ambiente	Polveri SOV totali (C)	2 Art. 275 D.Lgs. 152/06	0,05 Art. 275 D.Lgs. 152/06	11,50	1,0 x 0,8	F.T. + C.A.	
E7	Verniciatura	Impianto di combustione a metano < 3 MW	Impianto scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06, attività di cui al punto dd della Parte I dell'allegato IV alla Parte V				Polveri Ossidi di azoto CO Ossidi di zolfo (SO_x)	5 350 100 35	Impianto di cui al Punto 1.3 Parte III Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006				
E8	Verniciatura	Impianto di combustione a metano < 3 MW	Impianto scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06, attività di cui al punto dd della Parte I dell'allegato IV alla Parte V				Polveri Ossidi di azoto CO Ossidi di zolfo (SO_x)	5 350 100 35	Impianto di cui al Punto 1.3 Parte III Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006				

LEGENDA :

C = Ciclone F.T. = Filtro a tessuto P.E. = Precipitatore elettrostatico A.U. = Abbattitore ad umido A.U.T. = Abbattitore ad umido Venturi AS = Assorbitore
AD = Adsorbitore P.T. = Postcombustore termico P.C. = Postcombustore catalitico C.A.= Filtro a carboni attivi F.M. = Filtro a maniche

ALLEGATO N.4
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/007 DEL 07/06/2013
PAGINE N. 1

Data 05-10-2012

Timbro e firma del legale rappresentante

S.T.A. SRL Unipersonale
SISTEMI DI TRATTAMENTI ANTICORROSIVI
Via dei Bastioni, 9 - 66026 ORTONA (CH)
Partita IVA 02133820692

Timbro e firma tecnico abilitato